

ALLEGATO 5

Attività formative mutate da corsi di studio di livello differente

Come noto il D.M. n. 270/2004 stabilisce all'art. 10, comma 5, lettera a) che nei corsi di studio si prevedano «attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo».

I DD.MM. del 16 marzo 2007, relativi alle classi delle lauree e delle lauree magistrali, dispongono all'art. 3, comma 5 che «i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti».

Infine il D.M. n. 386/2007, con cui sono state definite le linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio da parte delle Università, all'allegato 1, punto 3, lettera n) prevede che «non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 10, quinto comma, lettera a) del D.M. n. 270/2004, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano da loro scelte autonomamente. La successiva precisazione “purché coerenti con il progetto formativo” non può infatti comportare il diniego di autonomia nella scelta, come avverrebbe prevedendo una elencazione a priori di coerenze riconosciute; la coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite».

Sul tema delle attività formative autonomamente scelte dallo studente sono fornite indicazioni anche dal CUN nella *Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici per l'a.a. 2022/2023*, di cui si trascrivono di seguito i paragrafi 6.8 e 6.9.

6.8) Numero di crediti assegnato alle attività a scelta dello studente

La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo nella misura di un minimo di 12 CFU per le lauree e di 8 CFU per le lauree magistrali. La norma tutela altresì l'autonomia della scelta da parte degli studenti ai quali è data libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle attività di base e caratterizzanti.

Indicazioni: Giacché non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare relativamente all'autonomia degli studenti per quanto riguarda la programmazione delle attività a scelta (si veda anche il paragrafo 6.12), per evitare di perdere la coerenza del progetto

formativo si raccomanda di limitare il numero di crediti attribuiti alle attività a scelta dello studente, non superando di norma i 18 CFU per le lauree e i 15 CFU per le lauree magistrali. Le attività a scelta dello studente non devono essere usate per attività che lo studente deve obbligatoriamente scegliere all'interno di liste predeterminate di insegnamenti, per esempio legate a curricula; queste attività devono essere invece inserite fra le attività affini o fra le attività caratterizzanti, usando ove necessario gli intervalli di crediti o (per le attività affini) la creazione di gruppi di settori. I corsi di laurea magistrale che vogliano permettere ai propri studenti l'acquisizione curriculare di almeno una parte dei 24 CFU in materie antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche richiesti per l'accesso all'insegnamento possono assegnare fino a 18 CFU alle attività a scelta dello studente, indicando questa motivazione nelle note alle altre attività. Eventuali altre eccezioni devono essere fortemente motivate facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi, oppure a necessità legate ad accordi per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli con atenei stranieri.

6.9) Tipologia di attività a scelta dello studente

La norma stabilisce che l'unico vincolo posto alle attività formative autonomamente scelte dallo studente sia la coerenza con il progetto formativo, laddove per attività formativa si intende, come stabilito dalla norma, ogni attività organizzata o prevista dagli Atenei che assicuri la formazione culturale e professionale degli studenti. I regolamenti didattici di Ateneo devono assicurare la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti. Il complesso delle disposizioni normative in merito alle attività a scelta dello studente è inteso a favorire la flessibilità dei percorsi formativi, anche per facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione.

Indicazioni: Si raccomanda di consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a scelta senza limitarne a monte la tipologia. La coerenza con il progetto formativo, infatti, esplicitamente richiesto dalla norma, riguarda il singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite, fermo restando che per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Il corso di studi può indicare delle attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata, ma non può in alcun modo dichiarare a priori che altre attività non possano essere coerenti con tale percorso; in particolare possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti.

Il CUN ha inoltre formulato sul tema il parere n. 19 del 28 gennaio 2015: «I regolamenti didattici devono consentire agli studenti di proporre autonomamente le attività formative a libera

scelta senza limitarne la tipologia. La verifica della coerenza delle attività formative proposte dallo studente è compito della struttura didattica competente, che dovrà tenere conto delle motivazioni portate dallo studente stesso. Per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività, è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal Regolamento didattico di ateneo».

Sulla base delle norme, nonché delle indicazioni e del parere del CUN sopra riportati, si può affermare che vi è la possibilità, per uno studente, di inserire, tra gli insegnamenti a propria scelta previsti nel proprio piano di studio, anche insegnamenti impartiti nell'ambito di corsi di studio di differente livello a quello cui è iscritto.

In ogni caso l'organo didattico competente ha la responsabilità di valutare la coerenza dell'autonoma scelta dello studente con il suo progetto formativo. Si rileva, peraltro, che l'eventuale mancata coerenza possa essere motivata solo da ragioni molto forti, quali (a mero titolo esemplificativo):

- a) la sovrapposizione (in termini di obiettivi formativi e contenuti) con altre attività già incluse nel piano di studi dello studente;
- b) la sovrapposizione con le conoscenze previste per l'accesso al corso di studio.

In via eccezionale, laddove gli ordinamenti didattici lo consentano e limitatamente alle attività affini e integrative, per motivate esigenze formative, quali ad es. l'acquisizione di CFU in SSD utili all'abilitazione in determinate classi di insegnamento, è possibile lo svolgimento di attività formative impartite nell'ambito di corsi di studio di differente livello a quello cui lo studente è iscritto. Anche in questo caso l'organo didattico competente ha la responsabilità di valutare la coerenza dell'attività formativa con il complessivo percorso di formazione.